

191
OCT 11

* TRATTATO ^c

DEL

DIRITTO ECCLESIASTICO

CATTOLICO ED EVANGELICO

DEL

Dott. EMILIO FRIEDBERG

Prof. ord. di diritto nell'Università di Lipsia.

EDIZIONE ITALIANA

riveduta in collaborazione con l'Autore
ed ampiamente annotata per rispetto al diritto italiano

DALL'

Avv. FRANCESCO RUFFINI

Prof. di diritto nell'Università di Pavia.



TORINO

FRATELLI BOCCA EDITORI

LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

ROMA

Via del Corso, 216-217.

SUCCURSALI

FIRENZE

Via Corretani, 8

DEPOSITI

MESSINA
(Daly)

CATANIA
S. Maria al Roc., 22
(N. Carosio)

PALERMO
Università, 12
(N. Carosio)

1893

Digitized by Google

I. L'imperatore tedesco fu obbligato per mezzo dei compacti⁵⁾ ad opporsi alle usurpazioni della curia, specialmente in materia di giurisdizione. Inoltre i tribunali imperiali accoglievano i reclami contro le violazioni del diritto imperiale, commesse dagli ecclesiastici, ed infliggevano a questi delle pene. Per la pubblicazione delle bolle papali venne richiesto⁶⁾, sebbene non per regola generale, il precedente assenso dell'imperatore (*placetum regium*).

II. Per quanto poi si riferisce ai singoli paesi occorre distinguere i seguenti periodi: fino all'anno 1848, dal 1848 al 1870.

1. Fino al 1848:

A. Austria: Sebbene tutto sollecito degli interessi della religione cattolica, non era però Ferdinando I disposto a sacrificarvi le prerogative sovrane dello stato⁵⁾, e venne in questo suo proposito validamente appoggiato dai suoi ministri⁶⁾. Però i suoi successori dimostrarono una condiscendenza sempre maggiore verso la chiesa cattolica. Ma il governo di Maria Teresa, informandosi ai principii febroniani, tentò dapprima a dire il vero soltanto di por fine agli inconvenienti che s'erano venuti manifestando nella chiesa, ma in seguito comprese anche la chiesa nella cerchia di quella grande opera riformatrice, che tendeva a riorganizzare tutto quanto lo stato⁷⁾. Da principi assai più radicali mosse Giuseppe II. Per lui

⁵⁾ Faber, Europ. Staatskanzley, 4, 714.

⁶⁾ Giuseppe I (1708) contro una bolla di Clemente XI (Van Espen, de recursu ad princip. Append. T., in Opp. ed Colon. 1729, t. II): *Declaramus supra inseriam ... Declarationem, inanem, irritam et nullam, simulque excommunicationem in ea expressam, ... omnino pro invalida reputandam esse ... Inhibemus quoque omnibus ac singulis Ecclesiasticis ac secularibus Nostris et Imperii Vasallis, Ministris ac subditis ... sub gravissima Nostra et Imperii indignatione, omnium bonorum confiscatione, corporali poena, ne quam rationem eius quod in adducto Scripto continetur in ulla re habeant ...*

⁵⁾ Ferdinando I al sinodo provinciale di Salisburgo del 1549 circa il decreto, che colà era stato emanato, *de immunitatib. et privileg.*; Sughenheim, Baierns K. -u. Volkszust. im XVI Jahrh., Giess 1842, 1, 207. Brunner in Stud. u. Mitth. a. d. Benedikt. u. Cist. Orden, 6.

⁶⁾ Molto caratteristico è il rapporto

del consigl. aulico della bassa Austria (^{13/10} 1563) circa al progetto del decreto del Concil. di Trento *de ref. princip.* Vedi Buchholz, Gesch. der Regier. Ferdin. I, Wien 1832 sgg. 9, 713.

⁷⁾ Nell'Ed. del ^{19/10} 1768 (Wichtig, Pro Memoria ai reggenti secolari 1782, 156 sgg.) venne proibita la pubblicazione della bolla *In Caena Domini* per la Lombardia. L'applicazione di ogni scomunica venne fatta dipendere dal consenso dello stato (Decr. di corte del ^{4/10} 1768, Samml. aller K. K. Verordn. 1740-1780, Wien 1786, 5, 377), ed ancora negli « Instructionspunkten zu besonderem Nutzen meiner Posterität » (Arneth, Zwei Denkschr. der Kais. Mar. Ther., Wien 1871, 29) l'imperatrice si pronunciò contro l'aumento del patrimonio ecclesiastico. Ved. Arneth, Maria Theresia, Wien 1863 sgg. 1-10. Wolf, Aus. d. Zeit d. Kais. Mar. Ther., Wien 1888, 13. Hock, Der österr. Staatsrath 1760-1848, Wien 1879, Jäger in Zeitschr. f. k. Theol. 2, 259. 417, Innsbr. 1878.

la religione è un mezzo di educazione⁹⁾, la chiesa un istituto di polizia, il quale deve servire agli scopi dello stato fino a che l'istruzione del popolo permetta che esso venga separato dalla polizia secolare. In conseguenza egli favorì l'episcopalismo, in quanto questo pretendeva separarsi da Roma, ma solo a fine di poter impiegare più efficacemente a vantaggio dello stato l'episcopato in tal modo rinvigorito. La sua politica ecclesiastica esplicitasi in numerose leggi ed ordinanze⁹⁾, e che trovò in Austria minore opposizione che non in Ungheria e nei paesi della bassa Austria, viene designata col nome di Giuseppinismo. Questo Giuseppinismo dominò, se bene affievolito, sotto i posteriori governanti austriaci¹⁰⁾ fino al 1848.

B. Baviera¹¹⁾: I principi bavaresi dopo la riforma hanno saputo impedire che il popolo venuto a conoscenza degli abusi del clero si andasse, in causa di essi, sempre più staccando dalla chiesa; e ciò ottennero con l'intraprendere essi stessi a riformare la chiesa in conformità delle prescrizioni del concilio tridentino¹²⁾. Il che non impedì però che, dopo compiuta tale riforma, le prerogative sovrane dello stato sopra la chiesa venissero energicamente mantenute, e fossero dagli stessi bigotti successori di Massimiliano I piuttosto accresciute, che non abbandonate. Sotto Massimiliano Giuseppe il governo cominciò ad adottare il Giuseppinismo¹³⁾, che do-

⁹⁾ Sonnenfels, Akad. These (Feil, Sonnenfels u. Mar. Ther., Wien 1858).

⁹⁾ Ved. Principe Kaunitz (Regierungsnorm seit ^{16/17} 1781. Gross-Hoffinger, Aktenst. 247). Wolf, Gesch. der röm.-kath. K. unter der Regier. Pius VI, Zür. 1793 sgg., 1-7. Brunner, Die theol. Dienerschaft am Hofe Josephs II, Wien 1868. Lo stesso, Die Mysterien d. Aufklär. in Oesterr., Mainz 1869. Ritter, K. Joseph II u. s. kirchl. Reform., Regensb. 1867. Theiner, D. Card. v. Frankenber, Ferib. 1850. Wolf, D. Aufheb. d. Klöster im Innern Oesterr. 1782-1790. Wien, 1871. Lindner, D. Aufheb. d. Klöster in Deutschtiro 1782-87, Innsbr. 1886. Codex iur. eccl. Josephini, Pressb. 1789, 1-2. Frank, D. Toleranzpatent K. Josephs II, Wien 1882.

¹⁰⁾ Leopold II, Decr. del ^{3/3} 1792 (Leop. II Polit. Gesetze u. Verordn., Wien 1792, 4, 63). — Ved. Beidtel, Untersuch. üb. d. kirchl. Zust. i. d. österr. Staaten,

Wien 1849. Jäger, in Ztsch. f. kath. Theol. 4, 197. 401, Innsbr. 1880. Sopra la politica ecclesiastica di Leopoldo II quale granduca di Toscana ved. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leop. I, Firenze 1885; e App. al § 20.

¹¹⁾ Kahl, D. Temporalien sperre, Münch. 1875. Stieve, D. kirchl. Polizeiregiment in B. unt. Max. I, Münch. 1876; Lo stesso, Z. 13, 372 sgg.; 14, 59 sgg. Höfler, Concordat u. Constitut.-Eid der Kath. in B., Augsb. 1847, inoltre Scheurl in Samml. kirchenrechtl. Abhandl., Erl. 1873, 1 sgg. Sicherer, ved. § 18. Mayer, D. Kirchenhoheitsrechte d. Kgs. v. B., Münch. 1884. Reinhard, D. Kirchenhoheitsrechte d. Kgs. v. B., Münch. 1884.

¹²⁾ Ved. le Instr. di Alberto V. (1573) presso Lipowsky, Argula v. Grumbach, Münch 1881, App. 13.

¹³⁾ Nuovi decreti del Churf. geistl. Rath, 1779, 17 (Friedberg, Grenzen, 1, 262).